



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2018-2019

Comunicato Ufficiale N°119 del 26/10/2018

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 18 ottobre 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, CARLO CALABRIA, MASSIMO DE PASCALIS,
GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. GIARDINETTI F.C. 1957 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PAOLIELLO SALVATORE PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.80 LND DEL 3/10/2018

(Gara: GIARDINETTI F.C. 1957 – TIVOLI CALCIO 1919 del 30/09/2018 – Campionato di Promozione)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.104 del 19/10/2018

La società F.C. Giardinetti 1957 ha impugnato davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice sportivo di primo grado, con il quale il calciatore Paoliello Salvatore è stato squalificato per quattro gare effettive poiché, espulso per condotta sleale, alla notifica del provvedimento disciplinare avvicinava con vigoria l'arbitro sospingendolo e facendolo indietreggiare, rivolgendogli gravi offese e minacce, rifiutandosi nel contempo di lasciare il terreno di gioco che avveniva soltanto grazie all'intervento dei dirigenti ospiti.

Nella sua memoria difensiva, la Società F.C. Giardinetti non introduce alcun elemento oggettivo inerente l'accaduto, limitandosi a sostenere che la sanzione irrogata al proprio tesserato sia stata eccessiva rispetto al comportamento tenuto dal calciatore e alla prassi dei precedenti provvedimenti della Commissione arbitrale adottati in analoghe circostanze, nonché per il fatto che l'espulsione, essendo avvenuta al 18' del primo tempo di gioco, si risolve in un aggravamento della pesante sanzione di altre quattro giornate irrogata dal giudice di primo grado.

Questa Corte, presa visione dell'intera documentazione agli atti, ritiene che la condotta del Paoliello, contrariamente a quanto sostenuta dalla Società di appartenenza, sia particolarmente grave per il ruolo di capitano che rivestiva in occasione della partita di calcio Giardinetti - Tivoli e che, pertanto, la decisione adottata dal giudice sportivo di primo grado possa ritenersi congrua. Per tali ragioni, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. LEGIO SORA C5 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 500,00 ED ESCLUSIONE DALLA COPPA LAZIO CALCIO A 5 SERIE C2 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.36 C5 DEL 5/10/2018

(Gara: LAURENTINO FONTE OSTIENSE – LEGIO SORA C5 del 29/09/2018 – Coppa Lazio Calcio a 5 Serie C2)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.104 del 19/10/2018

La Società Legio Sora, ha proposto a questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale ricorso avverso le decisioni adottate dal Giudice Sportivo di 1° grado, con il C.U. indicato in oggetto.

Questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale, ha rilevato che la società Legio Sora C5 non ha tenuto conto di quanto espressamente indicato nel C.U. n°65 dell'11/06/2018, in cui viene riportato che "i ricorsi avverso le decisioni assunte dal Giudice Sportivo, debbano pervenire alla Corte Sportiva a mezzo telefax, o altro mezzo idoneo o essere depositato al Comitato Regionale, entro le ore 12:00 del giorno successivo alla pubblicazione delle decisioni sul Comunicato Ufficiale".

La società ricorrente, al contrario di quanto sopra, ha trasmesso il predetto documento, ben oltre i termini regolamentari, ed esattamente in data 11 ottobre 2018, invece che entro il termine regolamentare del 6 ottobre 2018.

Ciò detto, questo Organo di Giustizia Sportiva

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi del Comunicato Ufficiale n°65 F.I.G.C. dell'11/06/2018.

La tassa reclamo va incamerata.

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. SPORTING BROCCOSTELLA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI € 100,00 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.81 LND DEL 4/10/2017 (Gara: SPORTING BROCCOSTELLA – ESPERIA del 29/09/2018 – Campionato di Seconda Categoria)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.104 del 19/10/2018

La Società Sporting Broccostella, con il ricorso proposto contesta le decisioni assunte dal Giudice Sportivo di 1° grado, con il Comunicato Ufficiale indicato in oggetto.

Questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale non può che dichiarare inammissibile il ricorso in questione, in quanto non risulta essere stata inviata copia della stessa alla controparte, così come stabilisce l'art.46, comma 5 del C.G.S., che così recita "per i reclami che vertano su episodi e circostanze che possano modificare il risultato conseguito, deve essere inviata copia del reclamo alla società controparte, con lettera raccomandata o mezzo equipollente, a norma dell'art.38, comma 7 del C.G.S., l'attestazione dell'invio deve essere allegata al reclamo."

Ciò detto, questa Corte, tenuto conto che la Società Sporting Broccostella non si è attenuta a quanto sopra

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.46 del C.G.S..

La tassa reclamo va incamerata.

**RECLAMO DELLA SOCIETA' U.S. SA.MA.GOR. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
OMOLOGAZIONE DEL RISULTATO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO
REGIONALE LAZIO CON C.U. N.81 LND DEL 4/10/2017**
(Gara: SA.MA.GOR. – SABOTINO del 30/09/2018 – Campionato di Prima Categoria)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.104 del 19/10/2018

La Società Sa.Ma.Gor., con il presente ricorso contesta l'omologazione del risultato della gara indicata in oggetto, in quanto alla stessa avrebbe partecipato irregolarmente il calciatore della Società Sabotino, Palombo Daniele, in quanto squalificato nella scorsa stagione.

Questa Corte Sportiva, non può non segnalare che, ai sensi dell'art.46, comma 3 del C.G.S., il reclamo di cui trattasi andava trasmesso inizialmente, per essere esaminato, al competente Giudice Sportivo di 1° grado, che avrebbe in tal modo non omologato il risultato della gara in questione.

Pertanto, questo Organo di Giustizia Sportiva, avendo la società Sa.Ma.Gor. disatteso il contenuto della norma sopracitata, non può che dichiarare inammissibile il reclamo avanzato dalla società.

Ciò detto, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.46 del C.G.S..

La tassa reclamo va incamerata.

Publicato in Roma il 26 ottobre 2018

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli